



## ***Decreto Sostegni-bis***

***(DI 25 maggio 2021, n. 73)***

### **Approfondimento sulle misure d'interesse Per Il Settore Agricolo**

---

*Documento di studio a cura di:*

*CAF Cia – Patronato INAC – Ufficio Legislativo – Ufficio internazionale Ufficio Lavoro – Ufficio Credito – Ufficio Fiscale*

## SOMMARIO

ULTERIORE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER PROFESSIONISTI E IMPRESE .....	2
ESTENSIONE E PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA .....	9
PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE .....	10
MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE.....	11
MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE.....	13
MISURE PER LO SVILUPPO DI CANALI ALTERNATIVI DI FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE.....	13
PROROGA MORATORIA PER LE PMI.....	14
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI .....	14
CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE .....	15
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITO DI EMERGENZA .....	17
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NASPI .....	17
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI ESONERO DAL CONTRIBUTO ADDIZIONALE .....	17
CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE .....	18
PROROGA INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI.....	21
INDENNITÀ PER I COLLABORATORI SPORTIVI .....	21
ONERI DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO, MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2015, N. 150 E CONTRIBUTO STRAORDINARIO AGLI ISTITUTI DI PATRONATO.....	22
DIFFERIMENTO DEI TERMINI DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI DEI SOGGETTI ISCRITTI ALLE GESTIONI AUTONOME SPECIALI DEGLI ARTIGIANI E DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI .....	22
MISURE IN FAVORE DELL'ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE ED IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE.....	22
MISURE DI SOSTEGNO PER L'AGRICOLTURA, LA PESCA, L'ACQUACOLTURA E IL SETTORE AGRITURISTICO.....	24
INDENNITÀ PER I LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA.....	27
ESONERO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLE FILIERE AGRICOLE APPARTENENTI AI SETTORI AGRITURISTICO E VITIVINICOLO.....	27
INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA E PRODUTTIVA DELLE IMPRESE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE.....	28

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021 Serie Generale n. 12 è stato pubblicato il c.d. Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73 del 25 Maggio 2021) recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*.

Il provvedimento contiene una serie di interventi in materia di lavoro, fiscale e di sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese e di sostegno alle persone e alle fasce sociali meno abbienti. Con il presente documento si intende esaminare quelle che sono le novità principali che interessano in particolar modo il comparto agricolo e le strutture confederali.

Alcune delle misure che saranno commentate mancano della disciplina applicativa che è in fase di approvazione presso gli organi preposti; pertanto potrebbe essere utile tornare sui vari argomenti con successivi documenti più orientati a fornire indicazioni operative.

## Ulteriore contributo a fondo perduto per professionisti e imprese - Art. 1

Con il nuovo decreto Sostegni-bis il Governo ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto che, come vedremo nel prosieguo del documento, ha l'obiettivo di coprire la maggior parte della platea dei soggetti danneggiati dai noti eventi pandemici nei suoi riflessi economici.

La misura si articola su 3 contributi:

- a. il primo è la replica del precedente intervento previsto dal decreto Sostegni (c.d. contributo automatico);
- b. il secondo è basato sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021, alternativo al primo;
- c. il terzo, con finalità perequativa, si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato e sarà aggiuntivo ai precedenti.

Anche in tale occasione i predetti aiuti sono finalizzati a sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, in particolare a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione **o producono reddito agrario**; potranno pertanto beneficiarne, come in passato, sia gli imprenditori agricoli singoli o associati, titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del TUIR, che i soggetti che abbiano ricavi (art. 85, comma 1, lett. a) e b) del TUIR) o compensi (art. 54, comma 1 del TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 (secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto).

### 1.2 Contributo a fondo perduto automatico

L'art. 1 del decreto introduce un nuovo contributo a fondo perduto in favore dei soggetti **già beneficiari** di quello previsto dall'art. 1 del cd decreto Sostegni (DI n. 41/2021, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69), senza che sia necessaria la presentazione di un'ulteriore

istanza; resta, in ogni caso, necessario avere una **partita IVA attiva** al momento di entrata in vigore del predetto DI Sostegni-bis.

Il contributo, difatti, verrà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, a condizione che i destinatari non abbiano già restituito il precedente contributo, ovvero esso non risulti indebitamente percepito.

Il contributo spetta nella stessa misura di quanto già erogato.

Tale contributo verrà erogato in automatico anche a favore degli agricoltori in regime di esonero IVA, in possesso dei requisiti già illustrati a commento del precedente DI Sostegni, che hanno presentato entro il 28 maggio 2021, anche con il supporto e l’assistenza delle strutture del sistema Cia, istanza per la richiesta delle somme riconosciute dall’art. 1 del c.d. D.L. 41/21.

La stessa modalità di fruizione resta la medesima già scelta dal beneficiario nelle precedenti istanze, pertanto, sarà erogato direttamente sul conto corrente bancario o postale, oppure, sarà riconosciuto un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24 se la scelta del contribuente in sede di presentazione della prima istanza di cui al già citato art. 1 del D.L. n. 41/2021.

### *1.3 Contributo a fondo perduto alternativo*

*Vecchi beneficiari.* L’art. 1, commi da 5 a 15, del decreto in commento prevede il riconoscimento di un “nuovo” contributo a fondo perduto ai titolari di partita IVA che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del decreto, vale a dire nel periodo d’imposta 2019:

- non abbiano registrato ricavi/compensi/volume d’affari superiori ai 10 milioni di euro;
- abbiano subito una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Tale contributo è alternativo a quello “automatico”, tuttavia, i soggetti che, in virtù della presentazione di apposita istanza per il riconoscimento del contributo abbiano già beneficiato del contributo “automatico” potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo.

Sono in ogni caso esclusi dal contributo:

- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto; gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.

La quantificazione del contributo è determinata applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020:

- 60% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non superiori a euro 100.000;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1 milione;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 1 milione e fino a euro 5 milioni;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 5 milioni e fino a euro 10 milioni.

Per espressa previsione normativa, i soggetti tenuti alla trasmissione della comunicazione delle liquidazioni periodiche dell'IVA sono tenuti a inviare la comunicazione relativa al primo trimestre 2021 prima della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo.

**Esempio di calcolo per i vecchi beneficiari**

Ammontare medio mensile 2019: 30.000

Ammontare medio mensile 2020: 15.000

Differenza: 15.000

Ricavi anno 2019: 340.000

Calcolo del contributo (decreto Sostegni): 50% di 15.000 = 7.500 euro

Ammontare medio mensile 1.4.2019 - 31.3.2020 = 40.000

Ammontare medio mensile 1.4.2020 - 31.3.2021 = 20.000

Differenza: 20.000

Calcolo del contributo (comma 5, decreto Sostegni bis): 50% di 20.000 = 10.000 euro

Il contribuente potrà presentare domanda per ottenere 2.500 euro in più per effetto del decreto Sostegni bis

*Nuovi beneficiari.* Stante quanto chiarito dal comma 10 della norma in commento, tale contributo spetta anche ai soggetti che non hanno beneficiato del precedente contributo "Sostegni", posto che il contributo di cui all'art. 1 del D.L. n. 41/2021 considerava, ai fini della verifica del calo del fatturato, un periodo temporale differente rispetto al nuovo contributo "alternativo".

In tal caso, alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 alla, si applica invece la seguente percentuale, definita sempre in relazione ai ricavi/compensi/volume d'affari 2019:

- 90% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non superiori a euro 100.000;
- 70% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1 milione;

- 40% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 1 milione e fino a euro 5 milioni;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel 2019 superiori a euro 5 milioni e fino a euro 10 milioni.

Il contributo non può essere superiore a 150.000 euro e può essere riconosciuto direttamente sul conto corrente o tramite credito d'imposta.

Stante quanto chiarito poc'anzi, può quindi verificarsi il caso di imprenditori agricoli che non hanno beneficiato del contributo di cui all'art. 1 del D.L. Sostegni per carenza dei requisiti prescritti da quella norma, ma che ora hanno possibilità di accedere a questo secondo contributo qualora abbiano riportato il calo indicato dalla norma nel nuovo periodo considerato, pertanto, occorrerà effettuare una verifica su eventuali nuovi potenziali beneficiari.

I termini e le modalità attuative di presentazione dell'istanza per il riconoscimento di tale contributo saranno disciplinati con Provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

#### *1.4 Ulteriore contributo sui risultati economici d'esercizio*

Viene previsto un ulteriore contributo a fondo perduto (dal comma 16 al 27), la cui attuazione è **subordinata all'autorizzazione della Commissione europea** (comma 27).

Esso spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze; non rileva, quindi, l'ammontare del fatturato.

L'ammontare di tale contributo è determinato applicando alla differenza tra i suddetti risultati economici d'esercizio, al netto di tutti i contributi a fondo perduto ricevuti, una percentuale che sarà definita da un decreto.

Anche in questo caso l'erogazione del contributo avverrà previa presentazione di istanza all'Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con apposito Provvedimento (che definirà anche gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d'esercizio).

L'istanza potrà tuttavia essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 31 dicembre 2020 sia presentata entro il 10 settembre 2021, condizione che imporrà una riorganizzazione del lavoro anche delle strutture del sistema Confederale.

### *1.5 Criteri di calcolo*

Con la nuova agevolazione, le partite IVA che ritengono di poter trarre un maggior beneficio dalle novità introdotte dal decreto, viene fornito un sostegno aggiuntivo rispetto a quello già ottenuto, venendo riconosciuta la possibilità di richiedere un'integrazione dell'indennizzo qualora, dal riferimento al nuovo lasso temporale, scaturiscano perdite superiori rispetto al periodo preso in considerazione in precedenza. Si tratterebbe, in altre parole, di una sorta di conguaglio rispetto a quanto richiesto, tuttavia, qualora dai nuovi calcoli dovesse emergere un contributo di importo minore rispetto a quello già ottenuto, la richiesta verrà scartata.

Per cercare di comprendere appieno le novità di introdotte dal decreto Sostegni bis, si ipotizzi il caso di un imprenditore agricolo che, secondo i dettami del c.d. decreto Sostegni, aveva ricevuto 4.000 euro di indennizzo.

Nel predetto caso, il richiedente acquisirà il diritto, in automatico, ulteriori 4.000 euro che verranno accreditati sul conto corrente bancario comunicato al momento di invio dell'istanza, oppure, verrà riconosciuto al richiedente un credito d'imposta pari al suddetto importo.

Di converso, nel caso in cui lo stesso richiedente opti per il secondo binario, vale a dire per il contributo alternativo, prendendo quindi in considerazione la perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020, e se da tale calcolo il richiedente avesse diritto a un contributo più elevato, ad es. pari a 5.000 euro, allora sarà conveniente presentare una nuova istanza (che, ribadiamo, non è stata ancora approvata dall'AdE), al fine di ottenere il "conguaglio" di contributo spettante che nel caso di specie è pari a 1.000 euro (5.000-4.000).

Se, invece dal nuovo meccanismo di calcolo scaturisce un indennizzo più basso, l'imprenditore in questione, anche laddove presentasse istanza per il contributo alternativo, riceverà solo i primi 4.000 euro, e la nuova domanda non verrà presa in considerazione.

In sostanza, dunque, risulterà conveniente presentare la nuova istanza solo nel caso in cui l'imprenditore riuscisse, in tal modo, ad ottenere un contributo di importo superiore a quello riconosciuto dal meccanismo automatico trattato poc'anzi.

### *1.6. Condizioni per l'accesso al contributo alternativo*

Per quanto riguarda la verifica del requisito reddituale e del requisito della perdita del fatturato, si rinvia a quanto già chiarito con la prima circolare dell'Area tecnico-normativa di Cia relativa alle misure introdotte dal D.L. Sostegni.

Di seguito si propone uno schema riepilogativo della nuova misura.

Beneficiari	Tipologia di CFP	Condizioni	Modalità di richiesta	Scadenza
<b>Vecchi beneficiari (DL 41/2021)</b>	<b>Nuovo</b> CFP di pari importo di quello percepito in base al DL 41/2021 (minimo € 1.000/2.000, massimo € 150mila)	Partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del DL Sostegni Bis. Il CFP del DL numero 41/2021 non deve essere stato restituito o percepito indebitamente.	Erogazione automatica	***
<b>Vecchi beneficiari (DL 41/2021)</b>	<b>Eventuale</b> CFP aggiuntivo	Riduzione almeno pari al 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei periodi 1° aprile 2019/31 marzo 2020, rispetto a 1° aprile 2020/31 marzo 2021. Se la cifra spettante è superiore a quanto percepibile con il CFP erogato automaticamente, la differenza si aggiunge alla somma già ricevuta.	Domanda all'AdE	60 gg dall'apertura della procedura informatica
<b>Nuovi beneficiari</b>	Nuovo CFP	Partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del DL Sostegni Bis; riduzione almeno pari al 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei periodi 1° aprile 2019/31 marzo 2020, rispetto a 1° aprile 2020/31 marzo 2021.	Domanda all'AdE	60 gg dall'apertura della procedura informatica
<b>Nuovi e vecchi beneficiari</b>	Eventuale saldo di CFP in base alle perdite di esercizio emergenti dal confronto 2020-2019. Misura del CFP da definire	Partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del DL Sostegni Bis. Presentazione della DR al 10 settembre 2021	Domanda all'AdE.	30 gg dall'apertura della procedura informatica

### 1.7 Controlli e Sanzioni

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 41 commi 9 e da 13 a 17 del DL 41/2021 che a sua volta rinviava a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 34/2020 in riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo; pertanto, come per il passato, l'Agenzia effettuerà i controlli dei dati dichiarati nelle istanze, applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (artt. 31 e seguenti del DPR n. 600/1973), inoltre, indipendentemente dall'importo del contributo erogato, saranno effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.



Nel caso in cui dall'effettuazione dei controlli dovesse emergere la non spettanza del contributo, l'Agenzia delle entrate procederà alle attività di recupero delle somme, irrogando le sanzioni previste per l'utilizzo di crediti inesistenti (art. 13, comma 5, del D.Lgs n. 471/1997), nella misura del 100% al 200%, con esclusione della possibilità di definizione agevolata e gli interessi del 4% annuo.

Peraltro, la percezione del contributo in tutto o in parte non spettante configura anche il reato di cui all'art. 316-ter del Codice penale punito:

- con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, ovvero
- con la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, se il contributo erogato è d'importo inferiore a 4.000 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

Il contributo spetta, come i precedenti, nei limiti del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, vale a dire è concesso a condizione che l'impresa non abbia percepito sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento, garanzie, prestiti e partecipazioni e tutto quanto altro a valere sulle misure di Aiuti di Stato (*de minimis*) per un importo superiore a quello indicato nelle sezioni 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (270.000 per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli), così come modificata dalla Comunicazione della Commissione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021.

### *1.8 Indicazioni per le strutture confederali*

Come abbiamo già anticipato, i commi da 5 a 15 dell'art. 1, disciplinano il contributo a fondo perduto "alternativo" rispetto a quello automatico riconosciuto a tutti i soggetti, che abbiano presentato o meno l'istanza per il contributo del DL "Sostegni" e che presentano i requisiti prescritti dalla norma.

In riferimento a tale fattispecie, si ci potrà trovare davanti a due diverse tipologie di soggetti beneficiari che hanno diritto a presentare l'istanza secondo lo schema che sarà approvata dall'AdE:

- soggetti che hanno ricevuto il contributo "automatico" ma che, in considerazione del nuovo periodo temporale da valutare ai fini della verifica del calo di fatturato, possono ottenere un contributo di valore maggiore rispetto a quello automatico.
- soggetti che non hanno beneficiato del precedente contributo "Sostegni" e che, in considerazione del nuovo periodo temporale da valutare ai fini della verifica del calo di fatturato, hanno titolo ad accedere al contributo alternativo.

Stante quanto premesso, è evidente quindi che occorrerà effettuare una verifica sui nominativi presenti sui sistemi informativi utilizzati dal sistema confederale, in primis il SiCIA, al fine di verificare tutti i soggetti potenzialmente interessati dalla norma; a tal proposito, si segnala che O1S sta lavorando per fornire alle strutture confederali le estrazioni dei predetti nominativi.

Per quanto invece riguarda il contributo “aggiuntivo”, riconosciuto ai soggetti che registrano un peggioramento economico, stiamo già dialogando con AdE e MEF al fine di individuare i criteri da adottare ai fini della determinazione della perdita del risultato economico per le aziende agricole a tassazione catastale, posto che, come già chiarito, tale contributo rimane ancorato all’approvazione preventiva dell’Unione Europea.

Come già chiarito, la predetta istanza potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 31 dicembre 2020 risulterà presentata entro il 10 settembre 2021, pertanto si raccomanda di tener presente tale condizione e di organizzare il lavoro in modo tale da consentire lo svolgimento di questa attività.

Per quanto riguarda poi le modalità di erogazione del servizio, ricordiamo che andrà raccolta la solita documentazione così come avvenuto in precedenza, e in particolare:

1. 2. Nel caso di soggetto che ci affida la sola pratica di richiesta del contributo va acquisita tutta la documentazione fiscale rappresentata dalle dichiarazioni fiscali riferite al periodo d’imposta 2019 e 2020, oltre alle fatture di vendita e ai registri di liquidazione periodica dell’imposta; in questo si conferma l’obbligatorietà di far sottoscrivere al soggetto richiedente la delega specifica che, come già anticipato, troverete sul portale SiCIA.
2. Nel fascicolo dell’impresa richiedente deve inoltre essere conservata la dichiarazione liberatoria firmata dal titolare dell’impresa individuale o dal rappresentante legale della società che ci ha affidato l’incarico che verrà stampata dal SiCia unitamente all’istanza.

Tutta la predetta documentazione sarà messa a disposizione sul SiCIA nei prossimi giorni.

#### **Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda – Art. 4**

Il decreto Sostegni bis ha previsto la proroga del *tax credit* sulle locazioni, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, che prevedeva un credito pari al:

- 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo (incluse le indennità di occupazione a seguito della cessata locazione) destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
- 30% (affitto d’azienda), per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e per gli enti non commerciali e 50% per le strutture turistico-ricettive sempre relativamente all’affitto d’azienda.

Con il primo comma della norma in commento il legislatore è intervenuto su più livelli potenziando il beneficio a seconda della diversa tipologia di soggetti; in particolare, la norma in commento ha modificato

l'art. 28, comma 5, ultimo periodo riguardante la disciplina delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator prevedendo, per tali soggetti, la possibilità di fruire del relativo credito d'imposta fino al mese di luglio 2021 (prima di tale modifica la data ultima del beneficio era il 30 aprile 2021), a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019 e indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

In tale fattispecie, vale a dire quella delle imprese turistico-ricettive, è ricompresa l'attività ricettiva svolta dagli agriturismi in quanto attività espressamente contemplata nel Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo 23 maggio 2011, n. 79; ne consegue che anche gli agriturismi potranno beneficiare di questa agevolazione.

Il comma 2 della norma in commento estende temporalmente il predetto credito d'imposta con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021 agli esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 (e non più del 50% come era richiesto dal citato art. 28 per fruire del credito d'imposta da marzo a giugno 2020).

Inoltre, il credito di imposta per i mesi da gennaio a maggio 2021 può essere fatto valere indipendentemente dalla riduzione del fatturato per i soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019.

Anche tale agevolazione spetta nei limiti del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, vale a dire è concesso a condizione che l'impresa non abbia percepito sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento, garanzie, prestiti e partecipazioni e tutto quanto altro a valere sulle misure di Aiuti di Stato (*de minimis*) per un importo superiore a quello indicato nelle sezioni 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (270.000 per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli), così come modificata dalla Comunicazione della Commissione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021.

## **Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione – Art. 9**

Il decreto Sostegni bis proroga al 30 giugno 2021 il termine di sospensione dell'attività dell'Agente della riscossione. Si tratta di una notizia ampiamente attesa: il Ministero dell'Economia e delle finanze, con un comunicato stampa del 30 aprile, aveva già annunciato l'imminente emanazione di una norma per il differimento del termine di sospensione (nelle intenzioni iniziali, fino al 31 maggio).

Conseguentemente, in base a quanto previsto dallo stesso articolo 68 del D.L. n. 18/2020 (norma originaria), i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, e quindi entro il **31 luglio 2021** (con possibilità, come precisato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione in una delle *faq* pubblicate, di chiederne la dilazione).

Sono interessate dall'intervento le scadenze di pagamento di:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi (già affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione);
- atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali (dazi doganali e contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero) e della connessa IVA all'importazione;
- ingiunzioni degli enti territoriali;
- accertamenti esecutivi degli enti locali.

Fino al termine indicato, ovvero il 30 giugno, restano inibite anche le azioni esecutive e le notifiche delle cartelle di pagamento e sospesi i termini di prescrizione e decadenza.

Inoltre, viene previsto espressamente che:

- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del nuovo decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;
- restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte.

## Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione – Art. 11

L'art. 11 del DL 73/2021 prevede misure di finanziamento per l'internazionalizzazione d'impresa gestite da SIMEST per un totale di 1,6 miliardi di euro. Di questi, 1,2 miliardi sono destinati al Fondo 394/81 e 400 milioni di euro sono destinati al Fondo per la promozione integrata.

NB: Le aziende rientranti nella classificazione ATECO A non sono beneficiarie di queste misure.

Possono aderire le imprese di capitale singole e associate.

### *Finanziamenti agevolati - Fondo 394/81*

Il Decreto assegna, per l'anno 2021, 1,2 miliardi di euro al Fondo 394/81 gestito da Simest per fornire finanziamenti agevolati alle imprese italiane per la realizzazione di attività di internazionalizzazione.

---

### *Contributi a fondo perduto - Fondo Promozione Integrata*

Il decreto Sostegni bis assegna 400 milioni di euro al Fondo per la promozione integrata per la copertura della componente a fondo perduto dei finanziamenti erogati con il 394/81.

Il decreto specifica che la quota a fondo perduto non sarà più disponibile per le operazioni di patrimonializzazione.

La quota di cofinanziamento a fondo perduto che l'impresa può ottenere con il Fondo Promozione Integrata non potrà costituire oltre il 10% dell'intero finanziamento agevolato concesso all'impresa con il Fondo 394 (in precedenza era stata fissato al 50%). In ogni caso, fino al 31.12.2021, la quota di cofinanziamento a fondo perduto potrà essere riconosciuta fino al limite del 25% dell'importo totale del prestito richiesto, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite dal Comitato agevolazioni.

Per le attività sostenute dal Fondo per la Promozione Integrata, il decreto Sostegni bis stabilisce che saranno adottati criteri "selettivi" e verranno promosse "iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari".

Il contributo a fondo perduto sui finanziamenti agevolati SIMEST, previsto dal Fondo Promozione Integrata, era stato istituito dall'art. 72, lettera d, del decreto Cura Italia.

### *Apertura del Bando Simest*

Il 3 giugno 2021 Simest riaprirà la ricezione delle domande di finanziamento agevolato per l'internazionalizzazione delle imprese relative al Fondo 394/81.

I finanziamenti devono essere destinati ad attività specifiche per l'internazionalizzazione, quali studi di fattibilità, programmi di assistenza tecnica, inserimento mercati esteri, partecipazione fiere, mostre, eventi, patrimonializzazione, e-commerce, Temporary Export Manager.

Per informazioni sulle domande di finanziamento da presentare sul portale Simest a partire dal 3 Giugno 2021, si può consultare il seguente link: [https://www.simest.it/docs/default-source/simest/documenti-pagine-prodotto-simest/guida-customer-journey\\_maggio-2021.pdf?sfvrsn=7cea86be\\_0](https://www.simest.it/docs/default-source/simest/documenti-pagine-prodotto-simest/guida-customer-journey_maggio-2021.pdf?sfvrsn=7cea86be_0)

### *Imprese ammesse al finanziamento Fondo 394/81*

Il Fondo 394/81 offre prestiti a tasso agevolato alle piccole e medie imprese costituite in società di capitali (ad esempio, Srl, SpA), singole e associate (Rete Soggetto).

Sono ammesse le imprese operanti in tutti i settori, ad esclusione del settore agricolo riconducibile al codice Ateco intera sezione A (Agricoltura, Silvicultura, Pesca) e le classi 10.11 e 10.12 (attività dei mattatoi) della sezione C (attività Manifatturiere).

Per tutti i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394/81, non sono finanziabili le imprese attive in via prevalente nei settori di attività non ammessi dal presente elenco; le imprese attive in via secondaria in settori di attività esclusi, devono rilasciare apposita dichiarazione attestante che il finanziamento non viene richiesto per tali settori di attività.

Per la sola patrimonializzazione delle PMI esportatrici non sono finanziabili le imprese attive nei settori di attività non ammessi di cui al presente elenco, anche se solo in via secondaria.

### **Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese – Art. 13**

L'articolo dispone la proroga fino al 31 dicembre 2021 delle garanzie offerte dallo Stato a supporto dei finanziamenti emergenziali gestiti dal Fondo di Garanzia PMI e da SACE s.p.a.

Viene modificato l'art. 1, comma 2 del decreto n. 23/2020 (Decreto Liquidità) aggiungendo la lettera a-bis che prevede, previa notifica e autorizzazione della Commissione Europea, l'allungamento della durata massima a 10 anni.

Per quanto attiene la copertura del Fondo di Garanzia PMI e dell'art. 13 del citato Decreto Liquidità, il presente articolo dispone che:

- per i finanziamenti in essere la copertura del Fondo PMI resta al 100% per i prestiti fino a € 30.000,00 e al 90% per i finanziamenti di importo superiore anche in caso di allungamento della durata a 10 anni;
- per i finanziamenti richiesti dopo il 30 giugno 2021, si prevede la riduzione della garanzia in caso di allungamento della durata del finanziamento oltre i sei anni che passa al 90% per i prestiti fino ad € 30.000,00 e all'80% per i prestiti di importo superiore e con la possibilità di revisione del tasso di interesse.

Per le finalità sopra descritte la dotazione del Fondo PMI è incrementata di € 1.860.202.000 per l'anno 2021.

Vengono assegnati all'ISMEA, per l'anno 2021, € 80.000.000,00 per la gestione delle garanzie rilasciate a fronte dei finanziamenti previsti con le misure emergenziali.

Viene poi rivisto il limite del de minimis per le garanzie rilasciate da ISMEA, nei limiti previsti dai regolamenti UE sulla materia.

### **Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese – Art. 15**

Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte di imprese con un numero di dipendenti fino a 499, viene introdotto nell'ambito del Fondo di Garanzia PMI, uno strumento di garanzia

---

pubblica dedicato a portafogli di obbligazioni, a supporto dei crediti a medio lungo termine per finanziare progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento.

L'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra € 2.000.000,00 ed € 8.000.000,00.

Per l'operatività, si rimanda ad un futuro decreto del MISE.

### **Proroga moratoria per le PMI – Art. 16**

---

Viene confermata la proroga della moratoria dei mutui fino al 31 dicembre 2021: la proroga verrà applicata alla sola quota capitale e non agli interessi che, quindi, dovranno essere pagati.

La proroga non è automatica: le imprese dovranno comunicare (anche con una semplice email) entro il 15 giugno, l'intenzione di continuare ad usufruire dell'allungamento/sospensione delle rate.

### **Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi – Art. 20**

---

La norma in commento, intervenendo sul dettato dell'art. 1, comma 1059 della legge di bilancio per il 2021 (l. n. 178/2020), ammette l'utilizzo immediato in compensazione nel modello F24 del credito d'imposta spettante ad imprese e professionisti, con ricavi o compensi di ammontare superiore a 5 milioni di euro, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli di cui all'allegato A della l. n. 232/2016, nell'intervallo temporale compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021.

Tale modifica normativa amplia il perimetro applicativo della previsione contenuta dalla legge di Bilancio 2021 che limitava l'utilizzo del bonus in un'unica quota annuale ai soli contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, tuttavia, come già evidenziato, l'agevolazione non coinvolge tutte le tipologie di beni di investimento.

Infatti, mentre la legge Bilancio 2021 fa un generico riferimento agli investimenti in beni strumentali, il decreto Sostegni bis circoscrive il perimetro oggettivo di applicazione della norma in parola ai soli investimenti in *“beni strumentali materiali diversi da quelli di cui all'allegato A ...”*.

Pertanto, stante l'attuale disposto normativo, i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro che effettuano investimenti in beni strumentali immateriali nuovi che siano o meno indicati nell'allegato B alla Legge 232/2016, possono fruire del credito d'imposta loro spettante secondo le modalità ordinarie, vale a dire in tre quote di pari ammontare.

## Tabella di sintesi

Investimento	Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro	Contribuenti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro
Beni strumentali materiali effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 (ovvero 30 giugno 2022)	Compensazione in F24 in un'unica soluzione	Compensazione in F24 in un'unica soluzione
Beni strumentali immateriali e beni strumentali immateriali di cui all'allegato B della L. 232/2016 effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 (ovvero 30 giugno 2021)	Compensazione in F24 in un'unica soluzione	Compensazione in F24 in tre rate annuali di pari ammontare
Beni strumentali materiali di cui all'allegato A Legge 232/2016 effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 (ovvero 30 giugno 2021)	Compensazione in F24 in un'unica soluzione	Compensazione in F24 in tre rate annuali di pari ammontare

## Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione – Art. 32

L'art. 32 del decreto sostegni bis prevede un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

A ben guardare, il nuovo beneficio presenta alcuni tratti comuni con il credito d'imposta di cui all'art. 125 del decreto Rilancio (D.L. 24/2020), ma si differenzia da quest'ultimo per molteplici aspetti, tra cui le tipologie di spese agevolabili, la misura del credito d'imposta e le modalità di fruizione.

### *Soggetti beneficiari*

Il nuovo credito d'imposta, come il precedente, è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Sono ammesse anche le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater, comma 4, del D.L. 34/2019 (decreto Crescita), come bed and breakfast.



### *Spese agevolabili*

Il credito di imposta spetta per le spese sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

### *Misura del credito d'imposta*

Il credito d'imposta spetta nella misura del 30% delle spese sostenute, fino ad un importo massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Non si applicano i limiti di compensazione di cui all'art. 1, comma 53, della l. n. 244/2007 e di cui all'art. 34 della l. n. 388/2000; il credito d'imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP.

### *Modalità di fruizione*

Il bonus può essere utilizzato in due modalità alternative: o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997; a differenza del credito d'imposta sanificazione ex art. 25 del decreto Rilancio, non è prevista invece la possibilità di cedere il bonus.

È demandato ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate il compito di stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

---

## Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza – Art. 36

---

Con complessivi 884,4 milioni si finanziano ancora quattro mensilità del reddito d'emergenza (giugno, luglio, agosto e settembre). Si applicano i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, fatta eccezione per il valore del reddito familiare che è riferito al mese di aprile 2021.

**Incompatibile con:** i bonus di 2.400€ previsti dall'art. 10 del DL 41/2021 (cd. sostegni); contratto di lavoro subordinato; rapporto di CO.CO.CO; Reddito di Cittadinanza; pensioni dirette e indirette eccetto che con l'assegno ordinario di invalidità.

La domanda per le nuove quote di REM deve essere presentata entro il 31 luglio 2021, all'INPS.

Il riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 884,4 milioni di euro per l'anno 2021

---

## Disposizioni in materia di NASPI – Art. 38

---

Dall'entrata in vigore del decreto in argomento e fino al 31/12/2021 si sospende per le Naspi quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 22/2015 ovvero la riduzione, della prestazione spettante, del 3% a partire dalla quarta mensilità. L'onere per l'intervento è valutato in 327,2 milioni di euro.

---

## Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale – Art. 40

---

Fino al 30 giugno restano le regole previste dal primo decreto Sostegni, quindi il divieto di licenziamenti per tutte le imprese.

Le novità del Sostegni bis si applicano dal primo luglio ai settori industria ed edilizia.

Prevedono un esonero dal contributo addizionale sulla cassa integrazione chiesta per periodi successivi al primo luglio.

I datori di lavoro che utilizzano l'ammortizzatore sociale, però, non possono licenziare fino al 31 dicembre 2021.

Il contributo in questione è quello previsto dall'articolo 5 del dlgs 148/2015, è pari al 9, 12 o 15% a seconda delle ore di CIG utilizzate nel quinquennio (rispettivamente, fino a 52 settimane, fino a 104 settimane, oltre questa soglia) ma che non si applica da luglio a dicembre 2021 in caso di richiesta di CIG ordinaria per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

La richiesta di cassa comporta automaticamente l'applicazione del beneficio sul contributo addizionale, di conseguenza fa scattare il blocco dei licenziamenti.

Il comma 1 dallo stesso articolo 40 prevede poi nuove tranches di cassa Covid.

Queste ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali vanno ad aggiungersi a quelle previste dal DL Sostegni.

I beneficiari sono i datori di lavoro che nel primo semestre 2021 hanno subito un calo di fatturato del 50% rispetto al primo semestre 2019, previo accordo collettivo aziendale finalizzato al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa dell'attività. Possono chiedere fino a 26 settimane di cassa Covid, per periodi dal 26 maggio al 31 dicembre 2021, con una riduzione media dell'orario di lavoro che non può superare l'80% e riduzione complessiva per singolo lavoratore non superiore al 90%. Ai lavoratori viene pagato il 70% della retribuzione delle ore non lavorate ed anche in questo caso c'è l'esonero dal contributo addizionale.

## **Contratto di rioccupazione – Art. 41**

Il decreto sostegni-bis ha previsto una nuova tipologia contrattuale per i datori di lavoro e i lavoratori.

Stiamo parlando del contratto di rioccupazione, che al momento non ha una natura strutturale considerando che la sua operatività termina infatti il 31 ottobre 2021.

Il contratto è di natura subordinata ed a tempo indeterminato ed è finalizzato ad incentivare, con uno sgravio contributivo totale, l'occupazione dei lavoratori nella fase successiva al superamento della pandemia.

I destinatari sono i lavoratori disoccupati che hanno offerto la propria disponibilità ad essere inseriti nel mondo del lavoro.

Il contratto è stipulato in forma scritta, ai fini della prova.

Si tratta di un contratto di rioccupazione: quindi, stando al tenore letterale della norma, esso riguarda non tutti i disoccupati (ci sono quelli che non hanno mai avuto alcun rapporto ed hanno offerto la propria disponibilità) ma, soltanto, chi ha già lavorato sia esso titolare o meno di un trattamento di NASpI o di DIS-COLL.

Tale tipologia contrattuale deve essere accompagnata da un progetto individuale di inserimento di durata semestrale, concordato tra le parti, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali. Qui, l'estensore della norma ha ripreso, per la formazione, un concetto già presente nel vecchio contratto di inserimento, istituito dal D.L.vo n. 276/2003 ed abrogato dalla legge n. 92/2012 e, rispetto al quale, le parole relative al progetto di inserimento, appaiono essere le stesse inserite nell'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004, propedeutico a tale ultima tipologia contrattuale.

### *Limiti e operatività*

Il periodo entro il quale è possibile utilizzare il contratto di rioccupazione va dalla data di entrata in vigore del decreto legge (26 maggio 2021) fino al 31 ottobre 2021.

Sul punto si può notare una sorta di incongruità tra l'obiettivo della norma e la data finale del periodo di applicazione del contratto di rioccupazione (31 ottobre 2021). L'incongruità è dimostrata dal fatto che il 1° novembre finisce il blocco dei licenziamenti nelle imprese meno strutturate che fanno ricorso alla CIG in deroga (sono quelle che occupano fino a cinque dipendenti) ed all'assegno ordinario del FIS e dei Fondi bilaterali, con un prevedibile aumento dei recessi.

Ebbene, questi lavoratori non potranno beneficiare dei "vantaggi" del contratto di rioccupazione che, salvo "spostamenti in avanti" dell'ultimo giorno previsto, cesserà di esistere prima del loro licenziamento: è auspicabile che, in sede di conversione, si ponga rimedio a ciò che mi sembra una "svista" dell'estensore.

Il contratto di rioccupazione offre la possibilità alle parti di risolvere il rapporto alla scadenza dei 6 mesi, come nell'apprendistato, esercitando la previsione dell'art. 2118 c.c.: durante il preavviso continua ad applicarsi la medesima disciplina e, se nessuna recede dal rapporto, quest'ultimo continua a tempo indeterminato. Ovviamente, durante tutto il periodo di inserimento, trovano applicazione le regole relative al contratto a tempo indeterminato con applicazione integrale degli istituti previsti sia dalla legge che dalla contrattazione collettiva.

Va, in ogni caso, sottolineato che se datore recede dal rapporto al termine del semestre incentivato, l'INPS (comma 8) è abilitato a recuperare lo sgravio riconosciuto.

### *Ambito di applicazione*

La norma si riferisce ai datori di lavoro privati (quindi, imprenditori e non imprenditori), con esclusione di quelli dei settori agricolo e domestico: probabilmente dovrebbero rientrare nella casistica gli Enti Pubblici Economici, mentre potrebbero essere escluse, in analogia con precedenti determinazioni, le Banche e le Compagnie di Assicurazione, per le quali sussiste un ostacolo derivante dalla Commissione Europea, in quanto come imprese finanziarie, svolgono le attività indicate dalla classificazione NACE, settore K. Non rientrano, infine, tra i beneficiari le Pubbliche Amministrazioni.

### *Agevolazioni contributive*

Si tratta di un esonero contributivo pari al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro per un massimo di sei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile, ferma restando l'aliquota di compito delle prestazioni pensionistiche.

Da tali importi sono esclusi i premi ed i contributi dovuti all'INAIL e, seguendo le indicazioni espresse dall'INPS in circostanze analoghe (che andranno confermate dall'Istituto), anche la c.d. contribuzione minore, per cui questa dovrebbe essere l'elencazione completa della contribuzione che va corrisposta:

- I premi ed i contributi INAIL;
- Il contributo, ove dovuto, al Fondo per l'erogazione ai lavoratori del settore privato dei trattamenti di fine rapporto ex art. 2120 c.c. (art. 1, comma 755 della legge n. 296/2006);
- Il contributo, ove dovuto, ai fondi bilaterali, al FIS ed ai Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dal D.L.vo n. 148/2015;
- Il contributo dello 0,30% in favore dei Fondi interprofessionali per la Formazione continua ex art. 118 della legge n. 388/2000;
- Il contributo, ove dovuto, per il Fondo del settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali;
- Le contribuzioni non previdenziali concepite per apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento come ricordato dalla circolare INPS n. 40/2018.

L'erogazione della agevolazioni resta sottoposta al rispetto sia dell'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 che dell'art. 31 del D.L.vo n. 150/2015 e ciò significa:

- Regolarità contributiva;
- Rispetto degli obblighi di legge ed assenza di sanzioni per gravi violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale (sono quelle riportate nell'allegato al D.M. sul DURC);
- Rispetto degli accordi e contratti collettivi sottoscritti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti territoriali od aziendali;
- Rispetto di obblighi preesistenti stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva (ad esempio, assunzione di personale nel settore delle pulizie dopo un cambio di appalto, secondo la previsione dell'art. 4 del CCNL multiservizi).
- Rispetto di diritti di precedenza: lo sgravio contributivo non spetta se risultano violati diritti in essere in capo ai lavoratori come, ad esempio, quelli esternati per iscritto ex art. 24 del D.L.vo n. 81/2015, dopo la conclusione di un contratto a tempo determinato, o quelli in favore dei lavoratori licenziati previsto dall'art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949, o quello ex art. 47 della legge n. 428/1990 in caso di cessione di azienda o ramo di essa in favore di chi non è transitato subito alle dipendenze del nuovo datore;
- Rispetto dei lavoratori posti in integrazione salariale, a meno che l'assunzione non sia di livello diverso rispetto al lavoratore assunto con l'incentivazione o riguardi un'altra unità produttiva.
- Rispetto della disposizione che vieta l'assunzione di lavoratori licenziati nei 6 mesi antecedenti da datori di lavoro in rapporti di collegamento o controllo o da aziende facenti capo alla stessa proprietà anche per interposta persona.

## Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo – Art. 42

Un'indennità onnicomprensiva una tantum da **1.600** euro, viene riconosciuta ai lavoratori che hanno goduto dei 2.400 euro previsti dall'art. 10 del DL 41/2021:

- dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali il cui rapporto lavoro involontariamente è cessato tra 1° gennaio 2019 e l'entrata vigore del decreto, con almeno 30 giorni di lavoro;
- lavoratori in somministrazione impiegati da aziende utilizzatrici sempre nel turismo o negli stabilimenti termali (con gli stessi criteri);
- lavoratori autonomi occasionali che a causa dell'emergenza Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività;
- dipendenti stagionali e in somministrazione in altri settori;
- intermittenti;
- autonomi privi di partita Iva non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie con contratti occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito 2019 oltre 5mila euro titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata;
- lavoratori iscritti al fondo spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati da 1° gennaio 2019 e un reddito non superiore a 75mila euro;
- lavoratori iscritti fondo pensione lavoratori spettacolo con un reddito non superiore a 35mila euro.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito.

I soggetti che hanno già beneficiato delle indennità previste dal decreto sostegni (art.10 del decreto-legge n. 41 del 22/03/2021) pari a 2.400 euro riceveranno automaticamente la nuova una tantum pari a 1.600 euro, senza necessità di presentare domanda.

E' incompatibile con:

- reddito da pensione, eccetto che con l'assegno di invalidità;
- rapporto di lavoro dipendente
- NASPI

## Indennità per i collaboratori sportivi – Art. 44

Per i lavoratori con contratto di collaborazione in ambito sportivo, che non abbiano altri redditi da lavoro dipendente e autonomo e non siano percettori di RDC o REM né di altri bonus e non siano titolari di pensione, è prevista l'erogazione di un'indennità che ammonta a 1.600€, 1.070€ e 540€ a seconda dei redditi percepiti nell'anno di imposta 2019.

---

## **Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e contributo straordinario agli istituti di patronato – Art. 46**

---

Viene incrementato per il 2021 di 70 milioni di euro il fondo per il potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.

La figura del presidente dell'ANPAL viene sostituita dall'istituzione della nuova figura del direttore, che avrà la rappresentanza legale dell'Ente. In attesa della nomina dello stesso e nelle more dell'adozione delle modifiche statutarie dell'Ente, è nominato un commissario straordinario.

Al comma 5 dello stesso articolo, per l'esercizio finanziario 2021, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni.

---

## **Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – Art. 47**

---

La prima rata dei versamenti dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alla gestione speciale Inps dei Commercianti e degli Artigiani richiesta con l'emissione 2021, con scadenza il 17 maggio 2021 può essere versata entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

---

## **Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile – Art. 64**

---

L'articolo 64 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 va a normare le misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile.

Il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, grazie al presente decreto ha avuto un incremento della sua dotazione economica (pari a 650 milioni di euro) di 290 milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni di euro per l'anno 2022, con l'intento di poter sostenere i potenziali beneficiari in maniera più importante.

La garanzia del Fondo (che vede Consap quale soggetto gestore del Fondo) ordinariamente è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale in essere sui finanziamenti di acquisto e ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte di:

- giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni);

- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età titolari di un rapporto di lavoro atipico;
- conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati.

Il richiedente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

L'immobile ad uso abitativo deve essere sito nel territorio nazionale, inoltre non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072.

Il mutuo ipotecario deve essere di importo non superiore a 250 mila euro, concesso dalla banca o intermediario finanziario che ha aderito all'iniziativa in base al Protocollo di intesa sottoscritto l'8 ottobre 2014 tra Ministero dell'economia e delle finanze e Abi.

Per le domande presentate a decorrere dal 26 maggio 2021 e fino al 30 giugno 2022, alle categorie aventi priorità per l'accesso al credito (articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, non superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80%, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo.

L'atto di compravendita della "prima casa" e il mutuo stipulato per finanziarla sono esenti da imposizione se sono stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022 da persone che non abbiano compiuto i 36 anni (al giorno della stipula degli atti) il cui Isee sia non superiore a euro 40mila annui.

Nelle compravendite la norma azzerata:

- le imposte di registro,
- le imposte ipotecaria e catastale.

Restano sempre dovute:

- il bollo,
- le tasse ipotecarie,
- i tributi catastali.



Qualora la compravendita sia assoggetta ad Iva, la stessa deve essere pagata al venditore, ma l'acquirente matura un credito d'imposta (non rimborsabile) da spendere:

- per pagare imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- per pagare l'Irpef dovuta in base alla dichiarazione dei redditi da presentare successivamente alla data dell'acquisto;
- per compensare somme dovute a titolo di ritenute d'acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.

Nei contratti di mutuo, la norma azzerava l'imposta sostitutiva e le imposte di registro, ipotecaria e di bollo. Il requisito dell'Isee inferiore a 40mila euro è previsto nel comma 6 dell'articolo 64 (compravendite non imponibili a Iva) e nel comma 8 (contratti di mutuo), mentre non è previsto nel comma 7 (compravendite imponibili a Iva).

Si tratta di un evidente errore del legislatore (che sicuramente sarà sanato in sede di conversione in legge).

Nel caso di atto di compravendita e/o mutuo stipulato contestualmente da due persone con due certificazioni Isee distinte, ciascuna di importo inferiore a 40mila euro, l'agevolazione spetta ad entrambe i soggetti.

Se uno degli acquirenti ha i requisiti e l'altro acquirente ne è privo, il beneficio si applica alla sola parte di valore imponibile riferibile all'acquirente dotato dei requisiti richiesti.

Ai sensi dell'articolo 818 del Codice Civile, nel si annovera alla prima casa le pertinenze (cantine, soffitte, autorimesse), in quanto queste seguono il trattamento del bene principale al cui servizio sono poste.

La norma esenta da imposizione gli atti di compravendita e i contratti di mutuo, non concerne i contratti preliminari, per i quali sono dovute le ordinarie imposte.

## **Misure di sostegno per l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e il settore agriturismo – Art. 68**

La norma in commento prevede un innalzamento della percentuale di compensazione pari al 9,5% per le cessioni di bovini e suini in luogo di quelle attualmente vigenti pari, rispettivamente, al 7,65 e 7,95 per cento.

La misura è volta ad agevolare i produttori agricoli che si avvalgono del regime speciale IVA di cui all'art. 34 del DPR 633/72, i quali determinano l'ammontare forfetario dell'imposta detraibile sulla base di tali percentuali di compensazione. Infatti, maggiore è l'aliquota percentuale stabilita, maggiore è l'entità della detrazione IVA ammessa per tali cessioni.

Il decreto, in particolare, modifica l'articolo 1, comma 39, della legge 178/2020 (legge di Bilancio per il 2021), che, a sua volta apportava modifiche all'articolo 1, comma 506, della legge 205/2017.

Più precisamente, il predetto comma 506 prevede, per gli anni dal 2018 al 2021 l'innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7% e all'8 per cento; misura la cui applicazione viene poi demandata ad un apposito decreto ministeriale da pubblicarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.

Tuttavia, il nuovo decreto Sostegni-bis, aggiungendo un periodo al comma 506 della legge 205/2017 fissa, per l'anno 2021, le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina ambedue nella misura del 9,5 per cento, senza che sia necessario alcun ulteriore decreto ministeriale, pertanto, con tale innalzamento l'IVA da versare su suini e bovini diventa pari allo 0,50%, con un significativo beneficio per gli agricoltori in regime speciale IVA, ex art. 34 del DPR 633/72

Le nuove percentuali si applicano a partire dal 1° gennaio 2021, quindi in sede di liquidazione periodica dell'IVA è necessario utilizzare il dato aggiornato e eventualmente indicare un'eccedenza di versamento pari alla differenza tra quanto effettivamente versato con le precedenti percentuali e quanto dovuto con la nuova percentuale di compensazione; in caso di liquidazioni già effettuate, la maggiore detrazione dovrà essere recuperata.

L'articolo inoltre introduce una serie di misure e interventi:

- Operazioni Fondo centrale di garanzia PMI. Si prevede che le operazioni di investimento immobiliare attuabili mediante il Fondo centrale di garanzia PMI di cui alla lettera i) articolo 13, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020 ("decreto liquidità"), si applichino anche ai settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura, con durata minima di 10 anni e d'importo superiore a euro 100.000. Prima di tale modifica le operazioni di cui al precedente periodo erano rivolte esclusivamente ai settori turistico - alberghiero, compreso il settore termale, (durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00). Non sono stanziati risorse finanziarie per tale l'intervento.
- Fondo per il sostegno del settore bieticolo zaccarifero. Istituito nello stato di previsione del Mipaaf per stimolare la ripresa del comparto. Si vanno a sostenere aiuti per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero determinati sulla base delle superfici ammissibili Pac (aiuto di base) desunte da domanda 2021. Le modalità di attuazione del Fondo sono demandate ad un Decreto del Mipaaf da adottarsi entro 20 giorni da entrata in vigore del decreto-legge oggetto di esame. Le risorse stanziati dall'intervento, pari a 25 milioni di euro per il 2021, sono reperite attraverso il "Fondo per la filiera della ristorazione" (parte inutilizzata) di cui all'articolo 58 del decreto- legge 104/2020 ("decreto agosto").
- Imprenditoria femminile: con tale intervento si dispone che la misura dei mutui a tasso zero di durata 10 anni introdotta per i giovani agricoltori dall'articolo 10-bis del d.lgs 21 aprile 2000 n.185 venga estesa a tutte le aziende condotte da donne imprenditrici a prescindere dalla loro età anagrafica. Non sono stanziati risorse finanziarie per tale l'intervento.
- Agriturismo. In materia di agriturismo, l'articolo 68 del decreto legge in esame prevede due interventi:

1. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi dell'emergenza pandemica, gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica (imprenditore agricolo e familiari) di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola e attività agrituristica.
2. Inoltre, si introduce una semplificazione eliminando il riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle attività tra i requisiti di connessione dell'agriturismo rispetto all'attività agricola (di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96).

Per entrambi gli interventi sono stanziati risorse finanziarie pari a 1,57 milioni di euro per il 2021, 4,56 milioni di euro per il 2022 e 3,76 milioni di euro a decorrere dal 2023.

- Anticipi Pac si introducono modifiche all'art 10.ter del decreto "settori in crisi" (decreto-legge 29 marzo 2009 n.27). Tale articolo stabiliva che per far fronte a situazioni di crisi, entro il 31 luglio di ciascun anno, gli organismi pagatori potessero concedere un'anticipazione pari al 70% sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. Le modifiche prevedono:
  - I. L'inclusione *dell'emergenza sanitaria e delle e delle gravi perturbazioni di mercato* tra le finalità e i criteri che possono autorizzare la corresponsione (sempre entro il 31 luglio di ciascun anno) dell'anticipo Pac
  - II. L'aggiunta *di due nuovi commi (2-bis e 2-ter)* al citato articolo 10-ter che disciplinano la possibilità, in alternativa al 70% e limitatamente al periodo del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di concedere l'anticipazione agli agricoltori applicando tassi di interesse di mercato (tassi di riferimento ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2008/C14/02). Inoltre, si prevede che gli interessi da corrispondere all'anticipazione sono compensati agli agricoltori mediante sovvenzione diretta che costituisce Aiuto di stato notificato alla luce e nei limiti del citato "Quadro temporaneo degli Aiuti di Stato".
- Fondo Agrumi: si dispone che le risorse del Fondo istituito con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, possano essere erogate a condizioni diverse dal regime degli "Aiuti de-minimis" nel settore agricolo qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie e nel rispetto della disciplina UE in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità, avversità atmosferiche, ecc.

## Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca – Art. 69

L'articolo disciplina l'introduzione di due tipologie di indennità:

- Indennità “una tantum” operai agricoli. L'articolo introduce un'indennità (“una tantum”) pari ad 800 euro e a favore degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro. Per ricevere l'indennità, che sarà erogata dall'Inps entro il 30 giugno 2021, i soggetti beneficiari dovranno soddisfare determinate condizioni (ad/es non essere titolari pensione, non fruitori del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza, ecc). Il limite complessivo di spesa stanziata per l'intervento è pari a 448 milioni di euro per il 2021 e nel caso di scostamenti rispetto a tale limite non saranno adottati provvedimenti concessori.
- Indennità “una tantum” pescatori autonomi. L'indennità, che si rivolge ai pescatori autonomi (inclusi soci cooperative) che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, è pari a 950 euro e, come nel precedente caso, è erogata dall'Inps in forma “una tantum” . Il limite complessivo di spesa stanziata per l'intervento è pari a 3,8 milioni di euro per il 2021 e nel caso di scostamenti rispetto a tale limite non saranno adottati provvedimenti concessori.

Infine, agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 800 euro. La domanda per ottenere il beneficio va presentata all'Inps entro il 30 giugno 2021 con le modalità che l'Istituto stesso indicherà.

Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata Inps, è riconosciuta un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2021.

## Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agriturismo e vitivinicolo – Art. 70

L'articolo introduce due esoneri contributivi:

- Esonero contributivo per aziende del comparto agriturismo, vitivinicolo e produzione di birra (individuate dai codici Ateco in Allegato I al decreto legge) per la quota a carico dei datori di lavoro relativa alla mensilità di febbraio 2021.
- Esonero contributivo per gli autonomi (imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.

Le risorse finanziarie stanziate dal decreto legge in esame sulle due misure di decontribuzione, ammontano a 72,5 milioni di euro per l'anno 2021.

**Allegato I**

01.21.00	Coltivazione di uva
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05	Produzione di birra
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

**Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche – Art. 71**

L'articolo, derogando a quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004 n.102, prevede che le imprese agricole colpite dalle gelate nel mese di aprile e che al verificarsi dell'evento non beneficiavano della copertura assicurativa dal rischio gelo e brina, possano accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui articolo 5 del citato d.lgs 102/2004. Per tale intervento sono stanziati risorse pari a 105 milioni di euro a valere sulla dotazione 2021 del Fondo di solidarietà Nazionale. Tali risorse sono reperite attraverso il "Fondo per la filiera della ristorazione" (parte inutilizzata) di cui all'articolo 58 del decreto- legge 104/2020 ("decreto agosto").